

Grandine e avversità atmosferiche

Rischi non agevolati

Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi Grandine e Avversità atmosferiche.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 04.2019
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 04.2019
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 04.2019

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto assicura le produzioni agricole per i danni a queste causati dalla caduta della grandine e da altre avversità atmosferiche indicate in polizza. Questa assicurazione non gode delle agevolazioni pubbliche relative al pagamento del premio.



Che cosa è assicurato?

✓ Zurich indennizza la diminuita o mancata resa assicurata delle produzioni agricole, causata dalle avversità atmosferiche quali:

- alluvione
- brina
- colpo di sole
- eccesso di neve
- eccesso di pioggia
- grandine
- gelo
- sbalzo termico
- siccità
- vento forte
- vento caldo.

In particolare, viene indennizzato il danno di quantità causato dalle avversità atmosferiche assicurate ed il danno di qualità, se previsto nelle condizioni speciali di assicurazione.

La garanzia di polizza riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Gli appezzamenti ubicati al di fuori del Territorio Italiano.**
- ✗ **Il prodotto mercantile che non sia immune da ogni malattia o difetto.**



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi i danni provocati da:

- ! **danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbiano preceduto, accompagnato o seguito le avversità assicurate, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne;**
- ! **allagamenti per fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali;**
- ! **alluvione su coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;**
- ! **cosiddette "esondazioni controllate";**
- ! **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- ! **formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;**
- ! **innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;**
- ! **abbassamento della falda idrica che provochi il cosiddetto "cuneo salino";**
- ! **deficiente sistemazione idraulica del terreno;**
- ! **deficiente manutenzione della rete scolante;**
- ! **errate pratiche agronomiche o colturali;**
- ! **fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);**
- ! **terremoti, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il contraente o l'assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;**
- ! **non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa;**
- ! **danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto;**
- ! **malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;**
- ! **inquinamento della matrice ambientale, imputabile a qualsiasi causa.**



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto l'assicurato/aderente deve fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che incidono sulla valutazione del rischio, il contraente e/o l'assicurato devono immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del rischio e per le conseguenze derivanti dalla loro mancata comunicazione valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898). Ad esempio, occorre comunicare tempestivamente alla Compagnia un cambio di coltivazione in corso di copertura. L'assicurato/aderente è tenuto, al momento della sottoscrizione del contratto, a comunicare a Zurich l'esistenza di eventuali altre assicurazioni, sulle medesime cose e per il medesimo rischio.



Quando e come devo pagare?

Il Contratto prevede il pagamento del Premio da parte dell'Assicurato in unica soluzione alla firma della Polizza e non sono previste possibilità di frazionamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia ha inizio non prima delle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della firma della polizza, con le seguenti specifiche, fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per singolo prodotto o garanzia:

Rischi Grandine, Vento forte: dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della firma della polizza;

Rischi Gelo, Brina, Sbalzo termico ed Eccesso di neve: dalle ore 12.00 del decimo giorno successivo a quello della firma della polizza;

Rischi Eccesso di pioggia, Colpo di sole e Alluvione: dalle ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo a quello della firma della polizza;

Rischio Siccità e Vento Caldo: dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della firma della polizza.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto od anche prima, se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre il 10 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni speciali di Assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La copertura assicurativa non prevede il tacito rinnovo, pertanto non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza.

Polizza danni da avversità atmosferiche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Grandine e avversità atmosferiche - Rischi non agevolati

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: marzo 2022

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2020, il patrimonio netto è pari a 2.823 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.815 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 137% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 2.143 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 831 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.937 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.601 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Soggetti e rischi esclusi

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

<p>Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, si precisa quanto segue:</p> <p>Qualora il danno si verifichi tra la data della firma dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'assicurato dovrà denunciarlo a Zurich entro tre giorni da quando il danno si è verificato o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, affinché Zurich possa nominare un perito che accerti il danno per escluderlo dall'indennizzo nell'eventualità di un ulteriore sinistro. In questo caso Zurich ridurrà proporzionalmente l'ammontare del premio.</p> <p>Si riportano le ulteriori seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Franchigia L'assicurazione è prestata con l'applicazione delle aliquote di franchigia indicate in polizza. Relativamente ai rischi Grandine e Vento Forte, l'Assicurato può scegliere tra franchigia 10%, 15%, 20% o 30%, mentre per tutte le altre garanzie la franchigia è del 30%. In caso di danni dovuti a più avversità, sarà applicata la franchigia più alta a tutti i danni. Per i danni superiori alle aliquote di franchigia, viene risarcita l'eccedenza. • Limiti di indennizzo In presenza di danni da Gelo/Brina e/o Siccità e/o Alluvione, anche se in presenza di danni da altre avversità, il limite di indennizzo corrisponde al 50% del valore assicurato per singola partita. • Scoperto Per i prodotti biologici è previsto uno scoperto del 30%. Nei certificati di assicurazione deve essere indicato che il prodotto è biologico. E' possibile l'applicazione di ulteriori scoperti se definiti con il contraente. L'eventuale scoperto è applicato per partita assicurata.
--	---



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>L'assicurato, in considerazione della possibile deperibilità dei prodotti in garanzia, entro 3 giorni, esclusi il sabato ed i festivi, da quello in cui si è verificato il danno o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, a meno che provi l'impossibilità del rispetto di tale termine, deve presentare all'intermediario denuncia redatta e sottoscritta su apposito stampato, dichiarando se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti la liquidazione dell'indennizzo.</p> <p>E' ammessa la trasformazione della denuncia di danno per semplice memoria in denuncia di danno con richiesta di perizia. Per il rischio grandine il termine per poter richiedere detta trasformazione è stabilito fino a 20 giorni prima dell'epoca di maturazione del prodotto o della cessazione della garanzia. Per tutte le altre garanzie, il termine per la trasformazione è stabilito entro 30 giorni dalla data dell'evento.</p> <p>In caso di danno, l'assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei prodotti. L'assicurato non può raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo l'accertamento definitivo del danno.</p> <hr/> <p>Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.</p> <hr/> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nello specifico il diritto dell'Assicurato di avvalersi della prestazione assicurativa si prescrive in due anni dal momento in cui il diritto alla prestazione può essere fatto valere.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Non è contrattualmente previsto un termine per la liquidazione dei sinistri; Zurich si impegna a liquidare dopo la raccolta dei prodotti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di copertura dei rischi.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Danni.
Rimborso	Non sono previsti casi in cui l'assicurato abbia diritto al rimborso del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non sono previsti casi in cui l'assicurato abbia diritto a richiedere la sospensione.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

E' rivolto alle persone fisiche e giuridiche che, in qualità di proprietari o conduttori di appezzamenti agricoli destinati a coltivazione, abbiano interesse ad assicurare le proprie produzioni agricole (frutti pendenti) contro i danni causati dalle avversità atmosferiche.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 13% calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
----------------------------------	---

<p>All'IVASS</p>	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42133206 Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

Glossario e Condizioni di Assicurazione



Assicurazione
Grandine e avversità atmosferiche
Rischi non agevolati

Indice

Glossario	pag. 1 di 2
Condizioni di Assicurazione	pag. 1 di 28
Condizioni generali	pag. 1 di 28
Condizioni speciali grandine	pag. 6 di 28
Condizioni speciali vento forte	pag. 25 di 28
Condizioni speciali sbalzo termico	pag. 25 di 28
Condizioni speciali eccesso di pioggia	pag. 25 di 28
Condizioni speciali colpo di sole	pag. 26 di 28
Condizioni speciali vento caldo	pag. 26 di 28
Condizioni speciali eccesso neve	pag. 26 di 28
Condizioni speciali gelo e brina	pag. 27 di 28
Condizioni speciali siccità	pag. 27 di 28
Condizioni speciali alluvione	pag. 28 di 28

Glossario

Assicurato - colui a favore del quale opera l'Assicurazione

Assicuratore - Vedi "Compagnia"

Assicurazione/Contratto - il contratto di Assicurazione

Avversità atmosferiche:

- **Alluvione:** calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
- **Brina:** congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- **Colpo di sole:** incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- **Eccesso di neve:** precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- **Eccesso di pioggia:** eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
- **Grandine:** acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
- **Gelo:** abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- **Sbalzo termico:** Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- **Siccità:** straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.
- **Vento Forte:** fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
- **Vento Caldo (Sirocco e/o libeccio):** movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30 gradi che per durata e/o intensità arrechi

effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Bollettino di campagna - il documento che riporta i risultati di perizia.

Carenza Assicurativa - il periodo nel quale non c'è copertura contrattuale.

Compagnia - è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente - il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Contratto - Vedi "Polizza"

Copertura - il contenuto delle garanzie individuato nelle Condizioni di Assicurazione.

Franchigia - le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall'indennizzo.

Indennizzo - la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

Distributore o Intermediario (assicurativo) - la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.

Limite di indennizzo - importo massimo indennizzabile, espresso in percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro. Detto limite, è applicato al valore assicurato per varietà e comune.

Partita - l'appezzamento di terreno coltivato col medesimo prodotto o varietà in uno stesso comune amministrativo, con superficie senza soluzione di continuità, identificato in polizza con confini fisici e dati catastali che possono riferirsi anche a più fogli di mappa e particelle catastali.

Polizza - il documento che prova il Contratto di Assicurazione.

Premio - il corrispettivo dovuto alla Compagnia a fronte del rischio assunto in garanzia.

Prodotto - insieme di varietà appartenenti alla stessa specie botanica.

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.

Scoperto - la percentuale del danno liquidabile secondo i termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.

Sinistro - il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Società - Vedi "Compagnia"

Varietà - insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare il danno di quantità causato dalla percossa della Grandine e/o altre avversità assicurate al Prodotto assicurato ottenibile in una superficie dichiarata ed il danno di qualità, ove previsto dalle apposite Condizioni Speciali di Assicurazione. **Le garanzie riguardano soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto. Le avversità assicurate devono essere indicate nella Polizza e deve essere riportato il singolo premio assicurativo per ciascuna garanzia.**

L'Assicurazione riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 2 - Dichiarazioni dell'Assicurato

La Società presta la garanzia e determina il Premio di Assicurazione sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato nella Polizza di Assicurazione. Con la sottoscrizione della presente Polizza, l'Assicurato si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 3 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Indennizzo i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbiano preceduto, accompagnato o seguito le avversità assicurate, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguire dalle avversità atmosferiche. Inoltre, sono esclusi i danni causati da:

- allagamenti per fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali;
- alluvione su coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- cosiddette "esondazioni controllate";
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- abbassamento della falda idrica che provochi il cosiddetto "cuneo salino";
- deficiente sistemazione idraulica del terreno;
- deficiente manutenzione della rete scolante;
- errate pratiche agronomiche o colturali;
- fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
- terremoti, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il contraente o l'assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa;
- danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto;
- malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- inquinamento della matrice ambientale, imputabile a qualsiasi causa.

Art. 4 - Firma della polizza. Decorrenza e scadenza della garanzia.

La Polizza deve essere firmata dalla Società a mezzo delle persone all'uopo autorizzate, nonché dall'Assicurato. **La garanzia ha inizio non prima delle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della firma della**

Polizza, con le seguenti specifiche, fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per singolo prodotto o garanzia:

Rischi Grandine, Vento forte: dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della firma della polizza;

Rischi: Gelo, Brina, Sbalzo termico ed Eccesso di neve: dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della firma della polizza;

Rischi Eccesso di pioggia, Colpo di sole e Alluvione; dalle ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo a quello della firma della polizza;

Rischio Siccità e Vento Caldo: dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della firma della polizza.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto od anche prima, se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre il 10 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni speciali di Assicurazione.

Art. 5 - Franchigia - Scoperto

Franchigia

L'Assicurazione è stipulata con la franchigia indicata in Polizza. Relativamente ai rischi Grandine e Vento Forte, l'Assicurato può scegliere tra franchigia 10%, 15%, 20% o 30%, mentre per tutte le altre garanzie la franchigia è del 30%. **In caso di danni dovuti a più avversità, sarà applicata la franchigia più alta a tutti i danni. Per i danni superiori alle aliquote di Franchigia, viene risarcita l'eccedenza.**

Limite di indennizzo

In presenza di danni da Gelo/Brina e/o Siccità e/o Alluvione, anche se in presenza di danni da altre avversità, il limite di indennizzo corrisponde al 50% del valore assicurato per singola partita.

Art. 6 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)

Salvo patto contrario, non possono essere assicurati i Prodotti che siano già stati colpiti da Grandine o altre avversità eventualmente assicurate.

Qualora l'evento si verifichi tra la firma della Polizza e la decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, **ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società entro tre giorni da quando il danno si è verificato o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita, affinché la stessa possa nominare un perito per l'accertamento del danno per escluderlo dall'indennizzo nell'eventualità di un ulteriore sinistro.**

In questo caso la Società ridurrà proporzionalmente l'ammontare del premio imponibile.

Art. 7 - Riduzione del prodotto assicurato

Quando si verifichi in relazione a una partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del Prodotto per qualsiasi evento diverso da quello della Grandine o altre avversità assicurate, l'Assicurato, **sempreché la richiesta sia fatta, con lettera raccomandata A/R, almeno 15 giorni prima dell'epoca della raccolta e sia validamente documentata**, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato in Polizza per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del Premio imponibile dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione è accordata nel caso in cui il Prodotto non sia stato colpito da grandine o da altre avversità assicurate; tuttavia può essere accordata anche in caso di sinistro purché non sia stata effettuata la perizia e siano state rispettate le condizioni del precedente comma. Nel caso in cui la domanda di riduzione non sia accolta, la Società ne darà comunicazione motivata all'Assicurato mediante lettera raccomandata.

Art. 8 - Obblighi/doveri dell'Assicurato in caso di danno

L'Assicurato, in considerazione della possibile deperibilità dei Prodotti in garanzia, entro 3 giorni, esclusi il sabato ed i festivi, da quello in cui si è verificato il danno o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita, deve presentare all'Agenzia della Società denuncia redatta e sottoscritta su apposito stampato reperibile presso l'intermediario assicurativo, dichiarando se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti la liquidazione dell'indennizzo.

E' ammessa la trasformazione della denuncia di danno per semplice memoria in denuncia di danno con richiesta

di perizia. **Per il rischio Grandine il termine per poter richiedere detta trasformazione è stabilito fino a 20 giorni prima dell'epoca di maturazione del prodotto o della cessazione della garanzia. Per tutte le altre garanzie, il termine per la trasformazione è stabilito entro 30 giorni dalla data dell'evento.**

Art. 9 - In caso di danno, l'Assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei Prodotti. L'Assicurato non può raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 11.

Art. 10 - Rilevazione e liquidazione del danno

Ricevuta la denuncia di danno, la Società, senza pregiudizio di eventuali riserve ed eccezioni, dispone la perizia con facoltà di far ispezionare, anche ripetutamente, i Prodotti colpiti.

La rilevazione del danno è eseguita da uno o più periti designati dalla Società.

I periti dovranno risultare in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti. La rilevazione del danno, previo accordo tra le parti, può anche essere eseguita direttamente tra le stesse.

Art. 11 - Qualora il Prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, regolarmente denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è obbligato a informare la direzione della Società — Ramo Grandine — a mezzo telegramma o PEC all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it e deve lasciare su ogni Partita denunciata i campioni per la stima del danno, i quali dovranno essere costituiti da una striscia di prodotto condotta dai confini della Partita e passante per la zona centrale, salvo non sia diversamente disposto da Condizioni speciali di Assicurazione o da eventuali appendici. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro, dovranno essere pari almeno al 3% della Partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione telegrafica o a mezzo PEC la Società omette di far procedere a tale rilevazione, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito rilevatore avente i requisiti di cui all'art. 10 e secondo le norme di cui all'art. 12.

In tal caso deve inviare copia della perizia alla direzione della Società — Ramo Grandine — a mezzo lettera raccomandata entro tre giorni dalla data di effettuazione della perizia.

Le spese di perizia sostenute dall'Assicurato saranno rimborsate dalla Società.

Art. 12 - La rilevazione e conseguente liquidazione del danno devono eseguirsi Partita per Partita in base ai prezzi unitari fissati in Polizza per i singoli Prodotti con le seguenti norme:

- a) le centesime parti di quantità del Prodotto in garanzia distrutte da Grandine o altre avversità assicurate devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto realmente ottenibile in ogni Partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;
- b) dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni da Grandine o altre avversità assicurate come detto all'art. 6 e quelle relative alla Franchigia;**
- c) in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al totale valore assicurato inizialmente, fermo quanto previsto alla lettera a).

Appartiene altresì alla competenza dei periti l'accertamento della data in cui l'evento si è verificato, l'accertamento della regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione alle Condizioni di Polizza e l'accertamento dello stadio di maturazione del Prodotto. I risultati di ogni perizia, con le eventuali riserve ed eccezioni, formulate dai periti, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoposto alla firma dell'Assicurato. **La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.** In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, il predetto bollettino viene inviato al domicilio dell'Assicurato, risultante dalla Polizza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 - Qualora la coltura, il cui Prodotto è stato assicurato, venga danneggiata dalla Grandine o da altre avversità assicurate in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e **l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma alla direzione della Società - Ramo Grandine - o PEC all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it** questa, nel termine massimo di 5 giorni dalla data di ricevimento, indicherà,

anche tramite i suoi incaricati, a mezzo di Bollettino di campagna, la somma offerta a titolo di indennizzo.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla richiesta di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il nuovo prodotto, qualora si intenda assicurarlo, dovrà formare oggetto di altra Polizza.

Art. 14 - Perizia d'Appello

- 1) Entro tre giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di consegna o di ricevimento del Bollettino di campagna, la parte che non ne accetti le risultanze può richiedere una nuova perizia, dandone comunicazione all'altra parte mediante telegramma o PEC all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it, indicando nome e domicilio del proprio perito scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 10. Se la richiesta d'appello è fatta dall'Assicurato, questi deve inviarla direttamente alla direzione della Società con la specificazione "Ramo Grandine".
- 2) Entro tre giorni dalla data di ricevimento della richiesta di appello, escluso il sabato ed i festivi, l'altra parte deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la parte appellante può chiederne la nomina al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trovano nella totalità o nella maggior parte ubicate le Partite danneggiate.
Il perito nominato dal Tribunale deve appartenere alle categorie professionali di cui all'art. 10.
- 3) Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito. Se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, questo, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato come sopra dal Presidente del Tribunale competente; le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della competenza territoriale di detto Tribunale.

Se la parte appellante o il perito da essa designato non rispettano i termini o le modalità previste dal presente articolo, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva ed irrevocabile.

Art. 15 - Allorché sia stata chiesta la perizia d'appello, l'Assicurato deve lasciare il Prodotto della Partita per la quale è stata richiesta nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso che il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni Partita appellata i campioni previsti dall'art. 11 delle Condizioni Generali o dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Qualora l'Assicurato non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguirà la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 10.

Art. 16 - La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui alla presente polizza e riguardare tutte le Partite appellate.

I periti redigeranno collegialmente la relazione senza essere vincolati da alcuna formalità legale; la perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Qualunque sia l'esito della perizia d'appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.

Art. 17 - Pagamento dell'indennizzo

La Compagnia si impegna ad effettuare il pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data del Bollettino di campagna.

Art. 18 - Disposizioni diverse

La Società, senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni, può disporre accertamenti, con facoltà

di inviare anche ripetutamente suoi incaricati, per ispezionare i Prodotti assicurati.

Art. 19 - La garanzia non è operante a fronte di ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall'assicurazione.

Art. 20 - Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dal perfezionamento della Polizza, dalla data del Bollettino di campagna o dalla redazione collegiale della perizia d'appello.

Art. 21 - Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, alla Polizza e agli atti da essa dipendenti sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 22 - Foro competente, a scelta del convenuto, è quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, oppure quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. Qualora l'assicurato sia qualificabile come consumatore, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. a) del D.lgs 206/2005 (Codice del consumo), foro esclusivo è quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

Art. 23 - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizioni speciali grandine

PRODOTTO FRUTTA

Actinidia

Art. 1 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

Art. 2 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo (quantità e qualità) è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle due seguenti tabelle:

	TABELLA QUALITÀ	A	B
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno	
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi;	0	0
b)	Lesioni all'epicarpo; singola lesione lieve;	5	5
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media;	30	35
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve;	60	65
e)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media.	80	85
f)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti.	100	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Le lesioni — ove non diversamente specificato — si riferiscono al mesocarpo.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa rientra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO* DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
1a GIUGNO	=	9	12	15	18	22	26	28	30
2a GIUGNO	=	10	14	17	20	24	29	32	35
3a GIUGNO	=	12	16	20	24	28	32	36	40
1a LUGLIO	=	10	14	18	22	25	27	32	35
2 a LUGLIO	=	8	11	15	17	20	23	25	30
3a LUGLIO	=	6	8	10	12	14	16	20	25
1a AGOSTO	=	5	7	9	11	12	13	15	18
2 a AGOSTO	=	4	5	7	8	9	11	13	15
3a AGOSTO	=	3	4	5	6	7	8	9	10
1a SETTEM.	=	1	2	3	4	5	6	7	8
2 a SETTEM.	=	1	1	1	1	2	3	4	5
3a SETTEM.	=	1	1	1	1	1	1	1	2

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

Albicocche, cachi, ciliegie, fichi, mandorle, mele, nettarine, nocciole, noci, pere, pesche, susine

Art. 3 - La garanzia ha inizio dall'allegagione.

Albicocche, cachi, ciliegie, fichi, mele, nettarine, pere, pesche, susine

Art. 4 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle due seguenti tabelle:

Albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine

	TABELLA QUALITÀ	A	B
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno	
a)	Illesi;	0	0
b)	Lesioni all'epicarpo; qualche lesione minima;	5	5
c)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve;	25	35
d)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve;	40	55
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media;	70	75
f)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.	100	100

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

Cachi, fichi

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Segni di percossa e/o tracce di ondulato;	5
c)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo;	20
d)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo;	40
e)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo;	75
f)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo, frutti distrutti.	100

Mele

	TABELLA QUALITÀ	A	B
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno	
a)	Illesi;	0	0
b)	Lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato;	5	5
c)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve;	25	35
d)	Più e numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve;	40	55
e)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole;	70	75
f)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.	100	100

Le lesioni - ove non diversamente specificato — si riferiscono al mesocarpo.

Pere

	TABELLA QUALITÀ	A	B
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno	
a)	Illesi;	0	0
b)	Lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime;	5	5
c)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime;	25	35
d)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve;	50	65
e)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media;	80	80
f)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.	100	100

Le lesioni — ove non diversamente specificato — si riferiscono al mesocarpo.

PRODOTTO UVA

Art. 5 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

Uva da vino

Art. 6 - La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità ed a quella di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è effettuata sul

prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

percentuale di perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4,5	10,5	15	22,5	30	45	60	75	75	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

Tale garanzia decorre convenzionalmente, per tutte le varietà, a partire dalle seguenti date fisse:

5 luglio per l'Italia Meridionale e Isole

10 luglio per l'Italia Centrale

15 luglio per l'Italia Settentrionale.

Uva da tavola

Art. 7 - In deroga all'art. 1 delle Condizioni Generali è ammessa, mediante corresponsione del relativo premio, l'assicurazione delle uve da tavola, individuabili per varietà, con l'estensione della garanzia al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità è effettuata sul prodotto residuo secondo le seguenti norme:

- grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
- grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti; percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

Art. 8 - La garanzia cessa comunque al 20 ottobre ad eccezione della varietà Ohanez per la quale la cessazione è prevista al 10.11.

PRODOTTO OLIVE

Art. 9 - La garanzia ha inizio dall'allegagione e, per le Olive da tavola, termina non oltre il 31 ottobre.

Olive da olio

Art. 10 - La garanzia riguarda il Prodotto destinato al frantoio ed in relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Segni di percossa, ondulato;	5
c)	Incisioni superficiali e ammaccature;	10
d)	Incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti;	35
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60
f)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate e drupe perdute.	100

Olive da Tavola

Art. 11 - La garanzia riguarda il Prodotto destinato alla mensa ed in relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illese;	0
b)	Segni di percossa, ondulato;	10
c)	Incisioni superficiali e ammaccature;	30
d)	Incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti;	60
f)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo, drupe perdute.	100

PRODOTTO PISELLI

Art. 12 - La garanzia ha inizio dall'emergenza.

Art. 13 - Per ogni partita devono essere indicate oltre alla descrizione del Prodotto assicurato:

- 1) la data di semina;
- 2) la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme secco.

Art. 14 - Nel caso in cui, a seguito di danni da Grandine, il Prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata all'industria conserviera o al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Art. 15 - In deroga a quanto previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali, e limitatamente al pisello secco, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.

PRODOTTO FAGIOLINI

Art. 16 - La garanzia ha inizio dall'emergenza.

Art. 17 - La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione della data di semina e della destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco.

PRODOTTO POMODORI

Art. 18 - La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Art. 19 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque:

- al 25 settembre per l'Italia Settentrionale;
- al 10 settembre per l'Italia Centro-Meridionale e Insulare.

Art. 20 - Per ogni Partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del Prodotto assicurato:

- 1) la destinazione;
- 2) la data di semina o di trapianto;
- 3) la modalità di raccolta (in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione), limitatamente al pomodoro da industria.

Pomodori da industria

Art. 21 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile destinato alla produzione di:

- pelati;
- concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Art. 22 - In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Pomodori da Pelati

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi;	0
b)	Segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	5
c)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
d)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	40
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	65
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	80
g)	Fiori (*) e frutti distrutti.	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a se stanti.

Pomodori da concentrati ed altre trasformazioni conserviere

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi;	0
b)	Segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	5
c)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	15
d)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	30
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	55
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	70
g)	Fiori (*) e frutti distrutti.	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

In caso di raccolta scalare ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto sono considerati partite a se stanti.

Pomodori da consumo fresco

Art. 23 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto idoneo al consumo fresco.

Art. 24 - In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi;	0
b)	Segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	5
c)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
d)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	40
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	65
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	80
g)	Fiori (*) e frutti distrutti.	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

In caso di raccolta scalare ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto sono considerati partite a se stanti.

PRODOTTO PEPERONI

Art. 25 - La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;

- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Essa si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato, fermo restando quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 4 delle Condizioni Generali.

Per i prodotti coltivati nelle regioni Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche e Lazio la garanzia si estingue secondo gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue:

Giorni dal trapianto	Scaglioni di raccolto progressivo minimo e relative percentuali di prodotto asportato		% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)	
	Normale (')	tardivo (')	normale (')	tardivo (')
110	20	10	20	10
130	30	20	50	30
140	30	20	80	50
150	20	25	100	75
160	=	25	=	100

(*) Per giorni dal trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.

(') Si considera normale il prodotto trapiantato entro il 5.6 e tardivo quello trapiantato successivamente a tale data.

Art. 26 - Per ogni Partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del Prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto.

Art. 27 - In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi;	0
b)	Segni di percossa allo strato cuticolare, con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti;	5
c)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati;	15
d)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati;	35
e)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso;	60
f)	Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti;	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a se stanti.

PRODOTTO TABACCO

Art. 28 - Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Comunità Economica Europea.

Art. 29 - La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate.

Art. 30 - Per ogni Partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di trapianto.

Art. 31 - Il danno complessivo, in deroga all'art. 1 delle Condizioni Generali, è CONVENZIONALMENTE valutato considerando uguali tutte le foglie (**escluse le cotiledonari e le tre della corona basale**) ed in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) al mancato sviluppo delle foglie;
- c) alle foglie perdute. E' da ritenersi perduta anche la foglia con più del 90% di superficie fogliare asportata o da considerarsi tale.

Art. 32 - Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui al punto a) del precedente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Art. 33 - Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della Grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Art. 34 - In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'art. 11 delle Condizioni

Generali, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 35 - Nel caso di danno grave, per cui sia da presumere l'opportunità o la necessità di recisione per **allevamento di seconda vegetazione, l'Assicurato ha l'obbligo di avvertire a mezzo telegramma o PEC all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it la Direzione della Società - Ramo Grandine** - perché disponga d'urgenza per il sopralluogo peritale.

Qualora siano trascorsi tre giorni oltre quello dell'avviso senza che la Società abbia provveduto, resta facoltà all'Assicurato (in deroga all'art. 11 delle Condizioni Generali) di eseguire la cimatura **purché lasci integre tre file passanti per la parte centrale della Partita**. In ogni caso resta convenuto che:

- a) **deve essere liquidato il solo danno causato dalla Grandine sul prodotto allo stato verde, ancorché l'Assicurato non ritenga conveniente la raccolta del prodotto residuo;**
- b) **nella determinazione del danno, deve essere tenuto conto del prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata o con seconda vegetazione in seguito a recisione, anche quando l'Assicurato non effettui queste operazioni oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura.**

PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (piante madri di portinnesti di vite)

Art. 36 - La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite immuni da ogni malattia, tara o difetto.

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme; cessa alla caduta delle foglie e, comunque, non oltre il 30 novembre.

Art. 37 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Art. 38 - Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) **diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm., con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.;**
- b) **diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm.;**
- c) **lunghezza di 40 cm. circa.**

Art. 39 - In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illese e segni di percossa;	0
b)	Lesioni al cilindro corticale e/o al cambio;	10
c)	Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo;	30
d)	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo;	55
e)	Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo;	75
f)	Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio;	100

PRODOTTO COCOMERI E MELONI

Art. 40 - La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Art. 41 - Per ogni Partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del Prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto.

Art. 42 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Cocomeri: tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili; meloni

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi;	0
b)	Incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	30
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie ;	55
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	80
f)	Deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti;	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati Partite a se stanti.

Cocomeri: varietà Sugar Baby e simili (cod. 311)

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi;	0
b)	Incisioni all'epicarpo;	20
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	50
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti;	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati Partite a se stanti.

Art. 43 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa:

- per le coltivazioni forzate e semi-forzate:
 - al 15 agosto per l'Italia Settentrionale e al 10 agosto per l'Italia Centro Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto, al 31 agosto per l'Italia Settentrionale e al 20 agosto per l'Italia Centro Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni tardive: al 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

PRODOTTI RISO, MAIS, FRUMENTO, ORZO E CEREALI MINORI, SOIA, COLZA

Art. 44 - La garanzia ha inizio dall'emergenza.

PRODOTTO MAIS DA SEME

Art. 45 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione.

Art. 46 - Tale garanzia si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme oggetto dell'incrocio ed il danno di qualità sul prodotto residuo, una volta computato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei 30 giorni che precedono e seguono la fioritura e liquidato con l'applicazione della tabella che segue, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi:

percentuale di perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Art. 47 - La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme del cui prodotto si garantisce la copertura e della data di semina di ciascun appezzamento.

Art. 48 - Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo devono essere indicati esclusivamente per il Prodotto delle piante femminili portaseme che si assicura, a meno che non si voglia nel contempo garantire a condizioni normali anche il prodotto delle piante maschili impollinanti, nel qual caso deve essere indicato separatamente il relativo dettaglio dei quantitativi e dei valori.

PRODOTTO MAIS DA INSILAGGIO

Art. 49 - La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità.

Art. 50 - Il danno di qualità è CONVENZIONALMENTE riconosciuto sul prodotto residuo dopo computato il danno di quantità con l'applicazione della tabella che segue operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi:

percentuale di perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	6	8	10	12	18	20

PRODOTTO MAIS DOLCE

Art. 51 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" ed è estesa al danno di qualità.

Art. 52 - Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che seguono la formazione delle cariossidi ed è CONVENZIONALMENTE liquidato sul prodotto residuo, dopo

computato il danno di quantità, con l'applicazione della tabella che segue, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi.

percentuale di perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (piante da frutto e di olivo in vivaio)

Art. 53 - La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Sono tuttavia esclusi quelli provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre.

Art. 54 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa il 10 novembre.

Art. 55 - In relazione all'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Astoni illesi;	0
b)	Astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide;	5
c)	Astoni con alcune lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate;	15
d)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate;	30
e)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate, astoni con qualche lesione interessante i tessuti legnosi non rimarginate, astoni con sveltamento apicale;	65
f)	Astoni con numerose lesioni interessanti i tessuti legnosi non rimarginate, astoni gravemente compromessi nel loro normale sviluppo;	80
g)	Astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi e astoni stroncati.	100

PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (pioppi in vivaio)

Art. 56 - La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata ed ha inizio:

- per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto;
- per i vivai di due anni, dal 1° marzo.

Art. 57 - La garanzia cessa alla completa caduta delle foglie e comunque non oltre il 10 novembre.

Art. 58 - In relazione all'art. 1 delle Condizioni Generali di polizza, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Vivaio di un anno

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Qualche lesione alla corteccia;	10
c)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base;	30
d)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno;	65
e)	Più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 70 cm dalla base.	100

Qualora il danno derivante giustificasse la ceduzione totale del vivaio, la percentuale di danno massima liquidabile, tenuto conto del recupero di barbatelle e di talee, non potrà superare l'80%.

Vivaio di due anni

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Qualche lesione alla corteccia;	10
c)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno;	40
d)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno;	70
e)	Più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento interessante i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno.	100

PRODOTTO VIVAI DI VITE (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)

Art. 59 - La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) immuni da malattie, tare o difetti, in corrispondenza alle norme vigenti.

Art. 60 - Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di ferita dell'innesto ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 61 - La garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale e comunque non oltre il 30 novembre.

Art. 62 - In relazione all'art. 1 delle Condizioni Generali di polizza, il danno complessivo è

CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Lesioni interessanti il cilindro corticale dei primi 20 cm del tralcio;	10
c)	Lesioni interessanti il cambio, localizzate nei primi 20 cm del tralcio;	25
d)	Lesioni e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita in 20 cm di tralcio giunto a maturazione;	40
e)	Lacerazioni localizzate nei primi 20 cm del tralcio ed interessanti i tessuti del cilindro centrale;	70
f)	Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: - lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nei primi 20 cm del tralcio ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale;	100
g)	Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricaccigiunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nei primi 20 cm del tralcio ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale.	100

PRODOTTO BIETOLA DA SEME (seme bietola da zucchero)

Art. 63 - La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate

Art. 64 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico; monogerme meccanico; plurigerme.

Art. 65 - Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante portaseme.

Art. 66 - In deroga a quanto previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali di Polizza, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: mietitura, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'aprezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.

PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice)

Art. 67 - La garanzia ha inizio dall'emergenza.

Art. 68 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di perdita di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione nei termini sotto riportati:

EPOCA DEL SINISTRO* DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
1a GIUGNO	=	2	5	7	8	1	12	14	16
2a GIUGNO	=	3	6	8	10	13	15	18	20
3a GIUGNO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
1a LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
2 a LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
3a LUGLIO	=	3	6	8	10	13	15	18	20
1a AGOSTO	=	2	5	7	8	10	15	14	16
2 a AGOSTO	=	=	=	5	6	8	9	10	12
3a AGOSTO	=	=	=	=	5	6	8	9	10
1a SETTEM.	=	=	=	=	=	5	6	7	8
2 a SETTEM.	=	=	=	=	=	=	5	6	6

PRODOTTO CAVOLFIORI (pianta)

Cavolo verza, cavolo cappuccio (pianta)

Art. 69 - La garanzia, che riguarda un solo ciclo produttivo, ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Art. 70 - Per ogni Partita deve essere indicata la data di semina o di trapianto e quella presumibile di raccolta.

Art. 71 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque, al 10 novembre.

Art. 72 - A deroga dell'art. 8 delle Condizioni Generali il danno deve essere comunicato telegraficamente alla direzione della Società -Ramo Grandine - entro le 24 ore successive.

Prodotto insalata (pianta), radicchio (pianta)

Art. 73 - L'Assicurato dichiara che gli appezzamenti descritti in Polizza sono stati seminati o trapiantati rispettivamente il e che conseguentemente la raccolta è prevista per il intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo.

Art. 74 - La garanzia inizia all'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

Art. 75 - A deroga dell'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Società entro 24 ore.

PRODOTTO PORRO (pianta), CIPOLLA (bulbo), AGLIO (bulbo)

Art. 76 - La garanzia inizia all'emergenza o ad attecchimento delle piantine e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto. Per i prodotti aglio e cipolla, la garanzia è prorogata al prodotto lasciato essiccare in campo per i tre giorni successivi a quello di raccolta. **La data di raccolta dovrà essere comunicata - alla Direzione della Società "Ramo Grandine" - a mezzo telegramma o tramite PEC all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it da effettuarsi nel giorno stesso di inizio della raccolta.**

Art. 77 - A deroga dell'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione il danno deve essere comunicato telegraficamente o tramite PEC all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it alla Società entro 24 ore.

PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE

Art. 78 - Il Rischio a carico della Società ha inizio dall'allegagione.

Art. 79 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alla seguente:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Segni di percossa e qualche incisione all'epicarpo;	5
c)	Plurime incisioni all'epicarpo;	10
d)	Incisioni lievi al mesocarpo, deformazioni leggere;	25
e)	Incisioni medie al mesocarpo, deformazioni medie;	45
f)	Incisioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi;	75
g)	Deformazioni molto gravi, frutti distrutti.	100

Ai fini della liquidazione del danno, gli scaglioni del prodotto da raccogliere sono considerati Partite a se stanti.

Art. 80 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e cessa al:

- 15 settembre per l'Italia Settentrionale;
- 15 ottobre per l'Italia Centrale;
- 15 novembre per l'Italia Meridionale e le Isole, con esclusione della provincia di Siracusa;
- 30 novembre per la provincia di Siracusa.

PRODOTTO FAGIOLI

Art. 81 - La garanzia ha inizio dall'emergenza.

Art. 82 - Per ogni Partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del Prodotto assicurato:

- 1) la data di semina;
- 2) la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco o seme secco.

Art. 83 - Nel caso in cui, a seguito di danni da Grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata

all'industria conserviera o al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Art. 84 - In deroga a quanto previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali e limitatamente al fagiolo secco, poichè la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a questa ultima fase.

PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO

Art. 85 - La garanzia ha inizio dall'emissione degli steli fiorali.

Art. 86 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque al 15 settembre.

Art. 87 - Per ogni Partita devono essere indicati oltre alla descrizione del Prodotto assicurato:

- la data di trapianto o, per le colture poliennali, di presumibile ripresa vegetativa;
- lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla);
- la fioritura della specie (unifera o rifiorente).

Art. 88 - In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazione lieve;	25
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazione media;	60
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazione grave; frutti asportati; frutti distrutti.	100

Per le fragole, i fragoloni e le altre specie rifiorenti gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati Partite a se stanti.

Fichi d'India

Art. 89 - La garanzia inizia all'allegagione e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta.

Art. 90 - In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e coefficienti:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Segni di percossa, tracce di ondulato e incisioni all'epicarpo;	5
c)	Incisioni lievi al mesocarpo;	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo;	40
e)	Incisioni profonde al mesocarpo;	70
f)	Incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate, lacerazioni profonde al mesocarpo, frutti deformati o distrutti.	100

PRODOTTO MELANZANE

Art. 91 - La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato secondo gli scagioni di cui al successivo art. 92.

Art. 92 - Gli scagioni di raccolta e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori Rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti secondo la tabella:

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative percentuali di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
100	I 20	20
120	II 30	50
135	III 30	80
150	IV 20	100

(**) Per giorni di trapianto intermedi si calcoleranno valori interpolati.

Art. 93 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione della data di trapianto.

Art. 94 - A deroga dell'art. 8 delle Condizioni Generali, il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive.

PRODOTTO SEMI PIANTE ORTENSÌ

(bietola rossa, carote, cavolfiore, cavolo verza, cavolo cappuccio, cipolla, porro, ravanello)

Art. 95 - La garanzia ha inizio :

- dall'emergenza, in caso di semina;

- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Art. 96 - A deroga dell'art. 8 delle Condizioni Generali, il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive.

Art. 97 - In deroga a quanto previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'apezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.

PRODOTTO BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIE

Art. 98 - La garanzia inizia all'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

Art. 99 - A deroga dell'art. 8 delle Condizioni Generali, il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Società entro 24 ore.

Prodotto vivai di piante ornamentali e forestali in vaso (vivaio)

Art. 100 - La garanzia riguarda unicamente le piante mercantili, immuni da ogni malattia o difetto e quindi idonee alla vendita, collocate nei vasi in pieno campo. La garanzia inizia il 1° di maggio e cessa al 31 ottobre.

Art. 101 - La Polizza di assicurazione del prodotto assicurato deve essere integrato con una mappa con l'indicazione delle precise collocazioni, nei singoli settori delle categorie e del relativo numero dei vasi.

Art. 102 - A deroga dell'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Società entro 12 ore.

Art. 103 - In relazione al disposto dell'articolo 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alla seguente classificazione e corrispondenti coefficienti:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Piante illese;	0
b)	Ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti;	5
c)	Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni;	15
d)	Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni;	30
e)	Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno;	60
f)	Piante perdute.	100

Campioni

Art. 104 - I campioni previsti dall'art. 11 delle Condizioni Generali per i seguenti prodotti sono così determinati:

- uva e pomodoro: 2 file di piante passanti per la parte centrale della partita;
- tabacco: 3 file di piante passanti per la parte centrale della partita;
- frutta, olive: una pianta ogni 30 per filare.

Condizioni speciali avversità vento forte, sbalzo termico, eccesso di pioggia, colpo di sole, vento caldo, eccesso di neve, gelo/brina, siccità e alluvione.

Art. 1 - Si stabilisce che ove non derogato, valgono le Condizioni Speciali Grandine.

Denuncia di danno

Art. 2 - A deroga dell'art. 8 delle Condizioni Generali, il danno deve essere comunicato alla Società entro le 48 ore successive.

Condizioni speciali vento forte

Scadenza della garanzia

Art. 1 - In riferimento all'Art. 4 delle Condizioni Generali, la garanzia cessa 20 giorni prima della fase di maturazione di raccolta e, comunque, non oltre il 10 ottobre.

Per il prodotto Mais la garanzia cessa dalla fase fenologica detta "del punto nero" della cariosside e, comunque, non oltre il 30 ottobre.

Per il prodotto Riso la garanzia cessa dalla fase fenologica di maturazione cerosa e, comunque, non oltre il 30 settembre.

Impianti di sostegno

Art. 2 - Per colture e forme di allevamento richiedenti impianti di sostegno, questi ultimi devono essere in perfette condizioni e disposti ad opera d'arte.

Art. 3 - Sono compresi i danni al prodotto provocati da quanto eventualmente trasportato dal vento.

Condizioni speciali sbalzo termico

Art. 1 - In riferimento all'Art. 1 delle Condizioni Generali di assicurazione e alla Definizione di Sbalzo Termico, si stabilisce che per il prodotto riso sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al disotto dei 12 gradi centigradi, verificatasi nel periodo della fioritura e che abbiano causato sterilità. Sono quindi esclusi i danni da sterilità conseguenti ad altre cause.

Decorrenza della garanzia

Art. 2 - A parziale modifica dell'Art. 4 delle Condizioni Generali la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 1° aprile.

Scadenza della garanzia

Art. 3 - La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni generali e secondo le Condizioni Speciali Grandine a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 1° ottobre.

Condizioni speciali eccesso di pioggia

Oggetto dell'Assicurazione

Art. 1 - In riferimento all'Art. 1 delle Condizioni Generali di assicurazione sono indennizzabili solo i danni diretti causati da piogge prolungate o con conseguente bagnatura fogliare prolungata intendendo per tali le piogge o le ore di bagnatura che eccedono oltre il 50% le medie del periodo rapportate allo stadio fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni, o da

precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno a 100 mm. di pioggia nelle 72 ore, che abbia causato danni alle colture assicurate.

Art. 2 – Prodotto Uva da vino

Per il prodotto Uva da vino, in deroga all'Art. 3 delle Condizioni Generali di assicurazione, verrà riconosciuto esclusivamente il danno dovuto all'insorgenza di marcescenza, ma solo qualora l'evento si verifichi nei 20 giorni antecedenti l'inizio della raccolta. Al fine di individuare le date di inizio raccolta per varietà, si stabilisce che essa coincida con il raggiungimento del Titolo alcolometrico minimo naturale (= Potenziale) individuato nel disciplinare di produzione. Qualora il raggiungimento di tale grado zuccherino fosse impedito per qualsiasi motivo, ci si riferirà alle date stabilite dalla Cantina Sociale della zona di ubicazione dei vigneti e ciò anche per i produttori che vinificano in proprio.

Scadenza della garanzia

Art. 3 - La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni generali e secondo le Condizioni Speciali Grandine a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 10 ottobre.

Condizioni speciali colpo di sole

Decorrenza della garanzia

Art. 1 - A parziale modifica dell'Art. 4 delle Condizioni Generali, la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 15 maggio.

Scadenza della garanzia

Art. 2 - La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali e secondo le Condizioni Speciali Grandine a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 5 settembre.

Condizioni speciali vento caldo

Decorrenza della garanzia

Art. 1 - In riferimento all'Art. 1 delle Condizioni Generali di assicurazione e alla Definizione di Vento Caldo, si stabilisce che il movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest deve essere abbinato ad una temperatura di almeno 40 gradi centigradi che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto.

Art. 2 - In riferimento all'Art. 4 delle Condizioni Generali, la garanzia non è operante prima del 15 giugno.

Scadenza della garanzia

Art. 3 - In riferimento all'Art. 4 delle Condizioni Generali, la garanzia cessa 20 giorni prima della fase di maturazione di raccolta e, comunque, non oltre il 20 settembre.

Condizioni speciali eccesso neve

Art. 1 - La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali e secondo le Condizioni Speciali Grandine a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 10 novembre.

Impianti di sostegno

Art. 2 - Per colture e forme di allevamento richiedenti impianti di sostegno, questi ultimi devono essere in perfette condizioni e disposti ad opera d'arte.

Condizioni speciali gelo e brina

Art. 1 - In riferimento all'Art. 1 delle Condizioni Generali di assicurazione, per il prodotto uva da vino la garanzia riguarda la sola perdita di quantità.

Decorrenza della garanzia

Art. 2 - Fermo il disposto dell'Art. 4 delle Condizioni Generali e dell'Art. 5 delle Condizioni Speciali Grandine, la garanzia non sarà operante prima delle ore 12,00 del 15 marzo. Fermo quanto sopra, per pomacee e drupacee l'inizio della garanzia è anticipato alla fioritura.

Scadenza della garanzia

Art. 3 - In riferimento all'Art. 4 delle Condizioni Generali, la garanzia cessa per tutti i prodotti il 15 maggio.

Valutazione del danno

Art. 4 - Actinidia, Albicocche, Cachi, Ciliegie, Mele, Pere, Nettarine, Pesche, Susine.

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo (quantità e qualità per tutte le avversità ad eccezione di Siccità e Alluvione) è **CONVENZIONALMENTE** valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi, tracce di ondulato, placche di rugginosità di lieve estensione e/o imbrunimento lieve;	0
b)	Placche di rugginosità di media estensione e/o imbrunimento di media estensione; ondulazione lieve	25
c)	Placche di rugginosità di notevole estensione e/o imbrunimento di notevole estensione; ondulazione media; deformazione lieve; cinghiatura di lieve estensione;	40
d)	Deformazione media; ondulato notevole; cinghiatura di media estensione;	70
e)	Deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione; frutti distrutti; avvizzimento dei frutti.	100

Condizioni speciali siccità

Oggetto dell'Assicurazione

Art. 1 - In riferimento all'Art. 1 delle Condizioni Generali di assicurazione, per tutti i prodotti la garanzia riguarda la perdita di quantità e sono da considerarsi in garanzia esclusivamente i danni alle colture irrigue.

Nella Polizza dovrà essere indicato se la coltivazione è soggetta a irrigazione. Se la produzione è irrigua la garanzia è operante esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Decorrenza della garanzia

Art. 2 - A integrazione dell'Art. 4 la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 1° aprile.

Scadenza della garanzia

Art. 3 - La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni generali e secondo le Condizioni Speciali Grandine a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 5 settembre.

Condizioni speciali alluvione

Art. 1 - In riferimento all'Art. 1 delle Condizioni Generali di assicurazione, per tutti i prodotti la garanzia riguarda la sola perdita di quantità.

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 31.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.1600.SET INFORMATIVO - ed. 04.2019 - R. 03/22 Grandine e aversità atmosferiche

